

STATUTO

JONICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SALVE LE PIAZZA CONCORDIA 17

Numero REA: LE - 321320

Codice fiscale: 04827470750

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-11-2016 - Statuto completo	2
--	---



Andrea Tavassi

N. 29365 di Repertorio N. 14133 di Raccolta

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

A MUTUALITA' PREVALENTE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno due del mese di novembre

02.11.2016

in Ruffano, nel mio studio al Largo D'Annunzio, 48, avanti a

me Dr. Andrea Tavassi, Notaio in Ruffano, iscritto al Ruolo

del Distretto Notarile di Lecce, sono comparsi:

- PELUSO Vincenzo, nato a Tricase il 13 agosto 1975 e resi-

dente a Salve in Piazza Concordia n. 17, (C.F. PLS VCN 75M13

L419Z);

- CASTO Gioconda Paola, nata a Casarano il 13 marzo 1978 e

residente a Salve in via Nicola De Lecce n. 48, (C.F. CST

GND 78C53 B936S);

- QUARANTA Massimiliano, nato a Morciano di Leuca il 13 apri-

le 1966 ed ivi residente in Via San Nicola n. 31, (C.F. QRN

MSM 66D13 F716X).

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio so-

no certo, convengono di costituire una società cooperativa

regolata dalle seguenti disposizioni.

Art. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita la società cooperativa a mutualità prevalente

denominata "JONICA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE".

Art. 2 - NORME APPLICABILI

	Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applica-	
	no, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsa-	
	bilità limitata.	
	Art. 3 - SEDE	
	3.1. La cooperativa ha sede nel Comune di Salve (LE) all'in-	
	dirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso	
	il Registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle	
	disposizioni di attuazione del codice civile. Ai soli fini	
	di cui al precedente capoverso la predetta sede viene fissa-	
	ta a Salve, in Piazza Concordia, 17.	
	3.2. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indi-	
	rizzo del Comune indicato sub. 3.1. con semplice decisione	
	dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazio-	
	ni conseguenti all'Ufficio del Registro delle Imprese; spet-	
	ta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in co-	
	mune diverso da quello indicato sub. 3.1..	
	3.3. Filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza,	
	sia in Italia che all'estero, potranno essere istituiti o	
	soppressi con semplice decisione dell'organo amministrativo.	
	3.4. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è	
	quello risultante dal libro soci.	
	Art. 4 - DURATA	
	La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre	
	duemilacinquanta (31 dicembre 2050) e potrà essere prorogata	

	una o più volte per decisione dei soci. In difetto sarà pro-	
	rogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il di-	
	ritto di recesso dei soci da esercitarsi mediante comunica-	
	zione trasmessa, con qualsiasi mezzo che assicuri la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo della sede sociale.	
	La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi	
	di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7)	
	dell'art. 2484 Codice Civile, nonché per la perdita del capi-	
	tale sociale.	
	Art. 5 - OGGETTO	
	5.1. - La cooperativa si propone di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e all'integra-	
	zione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di at-	
	tività diverse - agricole, industriali, commerciali o di ser-	
	vizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b, del-	
	la Legge 381/91. Pertanto, la cooperativa si propone con spi-	
	rito mutualistico di creare, tramite i propri soci, un'impre-	
	sa operativa, economicamente valida, socialmente integrata e	
	strutturalmente efficiente, garantendo continuità di occupa-	
	zione e giusta retribuzione del lavoro prestato ai propri so-	
	ci, salvo il ricorso a collaboratori esterni nei casi in cui	
	se ne presenti l'esigenza, essendo retta da principi della	
	mutualità ai sensi del Codice Civile e delle altre leggi vi-	
	genti in materia.	

	La Cooperativa, pertanto, si prefigge di svolgere, per conto	
	proprio o per conto di enti pubblici, statali, parastatali,	
	locali e soggetti privati, siano questi persone fisiche, a-	
	ziende o persone giuridiche, sia direttamente che tramite or-	
	ganismi consortili, le seguenti attività, comunque nei limi-	
	ti consentiti dalle leggi vigenti in materia:	
	a) la gestione di strutture turistico-ricettive, ivi compre-	
	se mense, ristoranti, alberghi, villaggi turistici, bar, mo-	
	tel, campeggi, aree sosta camper, bed and breakfast, affitta-	
	camere, case ed appartamenti per vacanza, porti turistici,	
	stabilimenti balneari e pubblici esercizi in genere con rife-	
	rimento al settore turistico/ricettivo;	
	b) il noleggio senza conducente di autovetture, ciclomotori,	
	automezzi di trasporto terrestre, aereo, marittimo e fluvia-	
	le, ivi comprese le autocaravan, le roulotte, le imbarcazio-	
	ni da diporto, le biciclette e gli articoli sportivi;	
	c) l'attività delle guide turistiche e degli accompagnatori	
	turistici;	
	d) la gestione di agenzie di viaggio e tour operator;	
	e) l'organizzazione di eventi e spettacoli per conto di enti	
	pubblici e privati, ivi compresa la fornitura della relativa	
	consulenza organizzativa;	
	f) il commercio al dettaglio ed all'ingrosso, elettronico,	
	per corrispondenza e nella forma del commercio ambulante,	
	sia nel settore alimentare sia in quello non alimentare;	

	g) la cura di pratiche amministrative e manutenzione di immo-	
	bili di proprietà di cooperative, società, enti pubblici e	
	privati, singoli privati e condominii, che ne facciano ri-	
	chiesta;	
	h) l'organizzazione e la gestione di servizi di pulizia, di	
	manutenzione ordinaria e straordinaria, di disinfestazione	
	di aree a verde, pubbliche o private, la manutenzione di par-	
	chi e giardini, pubblici e privati;	
	i) la realizzazione di unità immobiliari, anche con edilizia	
	agevolata di tipo residenziale, abitative, industriali e com-	
	merciali da destinare alla vendita.	
	5.2. La cooperativa può svolgere ogni altra attività connes-	
	sa ed affine a quelle sopra elencate comunque finalizzata al	
	perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le	
	operazioni necessarie o utili per il raggiungimento degli	
	scopi sociali; il tutto nei limiti consentiti dalla legge.	
	5.3. Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperati-	
	va è inoltre impegnata ad integrare - in modo permanente o	
	secondo le opportunità contingenti - la propria attività con	
	quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a	
	consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazioni-	
	simo cooperativo.	
	La società potrà aderire, accettandone gli statuti, ad orga-	
	nizzazioni o associazioni nazionali di cooperative e mutue	
	ed alle loro strutture regionali e provinciali.	

	5.4. La società può altresì assumere interessenze e parteci-	
	pazioni in imprese costituite o da costituire, in consorzi,	
	società di qualsiasi tipo o imprese di qualunque natura aven-	
	ti oggetto analogo, affine o connesso al proprio, anche in	
	associazioni temporanee d'impresa.	
	Può chiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dall'Unio-	
	ne Europea, dallo Stato, dalla Regione, nonché i contributi	
	e i finanziamenti disposti dagli Enti pubblici locali in ge-	
	nere e da privati, inoltre potrà avvalersi di tutte le agevo-	
	lazioni fiscali, finanziarie e di ogni altro genere, previ-	
	ste dalla legislazione vigente e futura per la creazione di	
	nuove iniziative produttive nel Mezzogiorno d'Italia.	
	5.5. Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e	
	nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.	
	5.6. La cooperativa può svolgere la propria attività anche	
	nei confronti di terzi non soci.	
	Art. 6 - NUMERO E CATEGORIE DI SOCI	
	6.1. Il numero dei soci è variabile e non può essere inferio-	
	re a quello stabilito dalla legge. Se successivamente alla	
	costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello	
	stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termi-	
	ne massimo di un anno, trascorso il quale la società si scio-	
	glie e deve essere posta in liquidazione.	
	6.2. Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che	
	prestano la loro attività percependo un compenso di qualsia-	

	si natura ed entità. A norma dell'art. 4 della legge L.	
	59/92, e sue successive modificazioni, possono essere ammes-	
	si nella società particolari categorie di soci cosiddetti	
	sovventori.	
	6.3. Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle per-	
	sone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche	
	o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività di tali cooperative.	
	6.4. Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercita-	
	no in proprio imprese identiche o affini con quella della co-	
	operativa.	
	E', inoltre, fatto divieto ai soci di aderire contemporanea-	
	mente ad altre cooperative o società che perseguano identici	
	scopi sociali ed esplichino una attività concorrente, nonché	
	di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese con-	
	correnti, salvo specifica autorizzazione scritta dell'organo	
	amministrativo, che può tenere conto delle tipologie e delle	
	condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.	
	6.5. Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro	
	soci in base alla appartenenza a ciascuna delle diverse cate-	
	gorie indicate nel presente atto.	
	Art. 7 - SOCI COOPERATORI	
	7.1. I soci cooperatori perseguono lo scopo di ottenere, tra-	
	mite la gestione in forma associata e con la prestazione del-	
	la propria attività lavorativa, continuità di occupazione e	

	le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.	
	7.2. Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisi-	
	che aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che in-	
	tendano maturare una capacità professionale nei settori di	
	cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capa-	
	cità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione pos-	
	sono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed	
	attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini socia-	
	li.	
	7.3. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutua-	
	listici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore	
	rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipo-	
	logie previste dalla legge, libero professionale o autonoma,	
	ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non oc-	
	casionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legi-	
	slazione italiana.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-	
	cio cooperatore, la prestazione di lavoro del socio stesso e	
	il relativo trattamento economico e normativo sono discipli-	
	nati da apposito Regolamento, redatto dall'organo amministra-	
	tivo ed approvato dall'assemblea dei soci.	
	La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche avva-	
	lendosi delle prestazioni lavorative di non soci, in deroga	
	ai principi di cui agli artt. 2512 e 2513 del codice civile.	
	Art. 8 - SOCI FINANZIATORI E TITOLARI DI STRUMENTI FINANZIARI	

	8.1. La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secon-	
	do la disciplina prevista per le società per azioni.	
	8.2. I possessori di strumenti finanziari potranno essere no-	
	minati amministratori e avranno diritto di voto e alla di-	
	stribuzione dei dividendi nei limiti e nel rispetto di quan-	
	to previsto dalle presenti norme, dal codice civile e dalle	
	altre leggi vigenti. Gli strumenti finanziari emessi saranno	
	nominativi e liberamente trasferibili.	
	8.3. E' ammessa la figura del socio sovventore in conformità	
	a quanto disposto dall'art. 4 della legge 59/92. I conferi-	
	menti dei soci sovventori sono destinati a costituzione ed	
	incremento di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-	
	strutturazione o il potenziamento aziendale ovvero a quanto	
	altro stabilito dalla legge.	
	8.4. Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forn-	
	ti del diritto di voto è disciplinato dagli articoli 2437 e	
	seguenti c.c..	
	8.5. La cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti	
	privi di diritti di amministrazione solo a investitori quali-	
	ficati.	
	Art. 9 - SOCI VOLONTARI	
	9.1. I soci volontari, in numero non superiore a quello del-	
	la metà dei soci, prestano la loro opera gratuitamente. Tali	
	soci volontari, da iscriversi in una apposita sezione del li-	
	bro soci, non percepiscono nessuna retribuzione per l'atti-	

	vità svolta ed hanno diritto al solo rimborso delle spese ef-	
	fettivamente sostenute e documentate. Di conseguenza nei lo-	
	ro confronti non si applicano le leggi in materia di lavoro	
	subordinato od autonomo secondo quanto previsto dalla legge	
	266/1991 sul volontariato.	
	9.2. Le persone svantaggiate interessate all'inserimento la-	
	vorativo devono appartenere alle categorie previste dalla	
	legge. Le condizioni di appartenenza alle suddette categorie	
	deve risultare da documentazione proveniente dalle competen-	
	ti autorità.	
	9.3. Le persone svantaggiate devono costituire il numero mi-	
	nimo stabilito dalla legge ed in particolare dall'art. 4,	
	comma 2, della legge 381/91.	
	9.4 Nelle ipotesi in cui, a fronte di determinate esigenze	
	produttive, l'obbligo del numero minimo non possa essere sod-	
	disfatto nell'ambito di un determinato periodo, è possibile	
	il mantenimento di una percentuale inferiore, in un arco tem-	
	porale che, in assenza di una diversa previsione della leg-	
	ge, non può eccedere i dodici mesi. Trascorso tale periodo,	
	qualora non sia possibile la reintegrazione della percentua-	
	le prevista dall'art. 9.3. l'organo amministrativo deve con-	
	vocare l'assemblea dei soci per deliberare lo scioglimento	
	della società ovvero la trasformazione da cooperativa socia-	
	le a cooperativa di produzione e lavoro, o in altra forma	
	compatibile con l'attività effettivamente svolta e con la	

	composizione della compagine sociale e lavorativa.	
	Art. 10 - PROCEDURA DI AMMISSIONE	
	10.1. Chi desidera diventare socio deve presentare domanda	
	scritta all'organo amministrativo contenente, se persona fi-	
	sica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, co-	
	dice fiscale e attività svolta; se soggetto diverso da perso-	
	na fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale; i	
	motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede	
	di essere iscritto; nonché l'ammontare della quota che si	
	propone di sottoscrivere.	
	I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono in-	
	dicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata	
	a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché al-	
	legare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso	
	l'adesione.	
	10.2. L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazio-	
	ne degli amministratori su domanda dell'interessato; la deli-	
	berazione di ammissione deve essere comunicata all'interessa-	
	to ed annotata a cura degli amministratori nel libro dei so-	
	ci.	
	10.3. Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite	
	dall'organo amministrativo, oltre l'importo della quota, il	
	sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in se-	
	de di approvazione del bilancio su proposta dell'organo ammi-	
	nistrativo.	

	10.4. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta	
	dall'organo amministrativo, la deliberazione di rigetto deve	
	essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli inte-	
	ressati.	
	In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non ac-	
	colte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	prima convocazione utile.	
	10.5. L'organo amministrativo nella relazione al bilancio il-	
	lustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	Art. 11 - QUOTE	
	11.1. Il valore nominale di ciascuna quota non può essere in-	
	feriore a trenta euro.	
	11.2. Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperati-	
	va nessun socio può avere una quota superiore a centomila eu-	
	ro.	
	11.3. Il limite di cui al punto precedente non si applica	
	nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei	
	casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies	
	c.c., e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisi-	
	che ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati	
	di diritti di amministrazione.	
	Art. 12 - CESSIONE DELLE QUOTE DEI SOCI COOPERATORI	

	12.1. Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.	
	12.2. Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.	
	12.3. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.	
	Art. 13 - VINCOLI SULLE QUOTE	
	13.1. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.	
	13.2. Il creditore particolare del socio cooperatore, finché	

	dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota	
	del medesimo.	
	Art. 14 - RECESSO	
	14.1. Il diritto di recesso compete:	
	- ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamen-	
	to dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o	
	scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al tra-	
	sferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o	
	più cause di recesso previste dalle presenti norme, all'inse-	
	rimento o rimozione di vincoli alla circolazione delle parte-	
	cipazioni;	
	- ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per	
	l'ammissione;	
	- ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento	
	di operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto della società determinato nelle presenti norme;	
	- ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione	
	di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dalle pre-	
	senti norme.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	14.2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società. L'organo amministrativo deve esa-	
	minarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussi-	
	stano i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve	

	darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre op-	
	posizione innanzi il Tribunale.	
	14.3. Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rap-	
	porto sociale che per quanto riguarda quello mutualistico	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Art. 15 - ESCLUSIONE DEL SOCIO	
	15.1. L'esclusione del socio può aver luogo:	
	- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dal-	
	la legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rap-	
	porto mutualistico;	
	- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la parte-	
	cipazione alla società;	
	- nel caso indicato all'articolo 2531 del codice civile;	
	- nei casi previsti dall'articolo 2286 del codice civile;	
	- nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma, del co-	
	dice civile;	
	- negli altri casi previsti dalle presenti norme.	
	15.2. L'esclusione deve essere deliberata dall'assemblea.	
	15.3. Contro la deliberazione di esclusione il socio può pro-	
	porre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta gior-	
	ni dalla comunicazione.	
	15.4. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche	
	la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	

	Art. 16 - MORTE DEL SOCIO	
	16.1. In caso di morte del socio, gli eredi sprovvisti dei	
	requisiti per l'ammissione alla società hanno diritto alla	
	liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'artico-	
	lo 17 seguente.	
	16.2. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione al-	
	la società, invece, subentrano nella partecipazione del so-	
	cio deceduto.	
	In questo caso, se sono più di uno, essi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e	
	la società consenta la divisione.	
	Art. 17 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA	
	17.1. La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bi-	
	lancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,	
	l'esclusione o la morte del socio.	
	17.2. Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio de-	
	funto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale	
	delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione al-	
	le perdite imputabili al capitale), ad esclusione di quelle	
	versate a titolo sovrapprezzo.	
	17.3. Il pagamento deve essere fatto entro centottanta gior-	
	ni dall'approvazione del bilancio.	
	Art. 18 - RESPONSABILITÀ DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	

	anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessio-	
	ne della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	Art. 19 - PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quo-	
	te dei soci cooperatori;	
	b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di	
	gestione;	
	c) dal fondo per la ristrutturazione e per il potenziamento	
	aziendale costituito dall'ammontare degli apporti dei titola-	
	ri di strumenti finanziari;	
	d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme	
	versate a norma del precedente punto 10.3.;	
	e) dalla riserva straordinaria;	
	f) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.	
	Le riserve di cui ai punti sub b), c) ed e) non possono esse-	
	re ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della	
	società, né all'atto della liquidazione e successivo sciogli-	
	mento.	

	Art. 20 - CAPITALE SOCIALE	
	20.1. Il capitale sociale della cooperativa non è determina-	
	to in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero il-	
	limitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore	
	a euro trenta.	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'at-	
	to costitutivo.	
	I comparenti PELUSO Vincenzo, CASTO Gioconda Paola e QUARAN-	
	TA Massimiliano dichiarano di sottoscrivere ciascuno una quo-	
	ta di Euro cinquanta, dando atto che essi hanno già provvedu-	
	to in data odierna a versarne in contanti il relativo impor-	
	to nelle casse sociali.	
	Pertanto, il capitale iniziale sottoscritto della società co-	
	operativa è di Euro 150 (centocinquanta).	
	20.2. La società può anche deliberare aumenti di capitale a	
	pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguen-	
	ti c.c..	
	20.3. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'atti-	
	vo suscettibili di valutazione economica, compresi la presta-	
	zione d'opera o di servizi a favore della società.	
	20.4. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si	
	applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464	
	del codice civile.	
	Art. 21 - RISERVA LEGALE, STATUTARIE E VOLONTARIE	
	21.1. Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale,	

	deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento de-	
	gli utili netti annuali.	
	21.2. Una quota degli utili netti annuali pari al 3% (tre	
	per cento) deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per	
	la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi del-	
	l'art. 11 della legge 59/1992, o nelle diverse misure e moda-	
	lità previste dalla legge.	
	Art. 22 - DIVIETI	
	22.1. È fatto divieto alla cooperativa:	
	- di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo stabilito dalla legge in materia in rapporto al capi-	
	tale effettivamente versato;	
	- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sotto-	
	scrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due pun-	
	ti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	Art. 23 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	
	23.1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre	
	di ogni anno.	
	Il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre	
	2017 (duemiladiciassette).	
	23.2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo ammini-	
	strativo provvede alla redazione del bilancio secondo i cri-	
	teri stabiliti dalla legge.	
	23.3. In sede di approvazione del bilancio di esercizio,	

	l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal	
	precedente art. 22 (ventidue), la destinazione degli utili	
	non assegnati ai sensi dei precedenti punti 21.1. e 21.2.	
	23.4. L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo,	
	potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura	
	non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti eco-	
	nomici complessivi spettanti ai soci lavoratori.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai com-	
	pensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo comples-	
	sivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai com-	
	pensi erogati ai soci; la percentuale risultante applicata	
	alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno in-	
	dividuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisio-	
	ni dell'assemblea, mediante:	
	- integrazioni dei compensi;	
	- aumento gratuito del capitale sociale;	
	- distribuzione gratuita di strumenti finanziari.	
	Art. 24 - DECISIONI DEI SOCI	
	24.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro com-	
	petenza dalla legge, dalle presenti norme, nonché sugli argo-	
	menti che uno o più amministratori o tanti soci che rappre-	
	sentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei	
	soci sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e distribuzione degli uti-	

	li/dividendi;	
	b) la nomina degli amministratori;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 del codice	
	civile dell'organo di controllo;	
	d) le modificazioni delle presenti norme;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel-	
	le presenti norme o una rilevante modificazione dei diritti	
	dei soci.	
	24.2. Le decisioni dei soci di cui alle lettere a), b), c)	
	del punto 24.1. possono essere adottate mediante consultazio-	
	ne scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto,	
	nelle forme di cui al successivo art. 26 (ventisei).	
	24.3. Le decisioni dei soci di cui alle lettere d) ed e) del	
	punto 24.1., oppure quando lo richiedono uno o più ammini-	
	stratori o un numero di soci che rappresentano almeno un ter-	
	zo, devono essere adottate mediante deliberazione assemblea-	
	re, nelle forme di cui al successivo art. 27 (ventisette).	
	24.4. Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e	
	i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse di-	
	sposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di	
	voto.	
	Art. 25 - DIRITTO DI VOTO	
	25.1. Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da	
	almeno novanta giorni nel libro dei soci.	

	25.2. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il	
	valore della quota o il numero delle azioni possedute.	
	25.3. I possessori di strumenti finanziari con diritto di vo-	
	to in assemblea hanno diritto ad un voto qualunque sia l'am-	
	montare del loro apporto.	
	In ogni caso, i voti complessivamente spettanti ai possesso-	
	ri di strumenti finanziari non possono superare il terzo dei	
	voti spettanti all'insieme dei soci.	
	Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci	
	cooperatori non danno diritto di voto.	
	Art. 26 DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA O	
	CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO	
	26.1. Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate	
	nel precedente punto 24.3., possono essere adottate median-	
	te consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso e-	
	spresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dal-	
	l'organo amministrativo.	
	26.2. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso	
	per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto	
	dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventua-	
	li autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i so-	

	ci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmet-	
	tere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce	
	alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno e-	
	sprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'a-	
	stensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della	
	loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione	
	dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avveni-	
	re con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che con-	
	senta un riscontro della spedizione e del ricevimento, com-	
	presi il fax e la posta elettronica.	
	26.3. Perchè le decisioni di cui al presente articolo siano	
	prese validamente devono parteciparvi tanti soci che rappre-	
	sentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei	
	soci. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei voti	
	spettanti ai soci partecipanti.	
	26.4. Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente	
	articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Li-	
	bro delle decisioni dei soci.	
	Art. 27 - DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE DELIBERA ASSEMBLEARE	
	27.1. Con riferimento alle materie indicate nel precedente	
	punto 24.1. alle lettere d) ed e), in tutti gli altri casi e-	
	spressamente previsti dalla legge o dalle presenti norme, op-	
	pure quando lo richiedono uno o più amministratori o un nume-	
	ro di soci che rappresentano almeno un terzo dei soci aventi	

	diritto, le decisioni dei soci debbono essere adottate me-	
	diante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo col-	
	legiale.	
	27.2. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo,	
	presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nel-	
	l'avviso di convocazione, purchè nell'ambito del territorio	
	nazionale.	
	La convocazione è effettuata, dal presidente del consiglio	
	d'amministrazione ovvero da uno degli amministratori, median-	
	te avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunan-	
	za, nonché l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al	
	recapito risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni	
	prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccoman-	
	data, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova del-	
	l'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio	
	risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a	
	mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari,	
	l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indi-	
	rizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che sia-	
	no stati espressamente comunicati dal socio e che risultino	
	espressamente dal libro dei soci). Nell'avviso di convocazio-	
	ne debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'a-	
	dunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il gior-	
	no, il luogo e l'ora per una eventuale seconda convocazione,	

	da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la pri-	
	ma convocazione.	
	L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in	
	manca di tali formalità, qualora sia presente o rappresen-	
	tato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati	
	tutti gli amministratori e l'organo di controllo, ove nomina-	
	to, ai sensi dell'art. 2479 - bis, comma 4, del codice civi-	
	le.	
	A tal fine l'organo amministrativo, ovvero un socio a ciò de-	
	signato, dovrà comunicare per iscritto a tutti gli altri am-	
	ministratori e all'organo di controllo, l'intenzione di riu-	
	nirsi in assemblea totalitaria.	
	27.3. L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura	
	dell'organo amministrativo, dal presidente del consiglio di	
	amministrazione (nel caso di cui al successivo punto 28.1.	
	lett. b), dall'amministratore unico (nel caso di cui al suc-	
	cessivo punto 28.1. lett. a.) o dall'amministratore più an-	
	ziano (nel caso di cui al successivo punto 28.1. lett. c).	
	In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea sarà	
	presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della	
	maggioranza dei presenti.	
	Il presidente verifica la regolarità della costituzione, ac-	
	certa l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo	
	svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.	
	Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, de-	

	signato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la	
	funzione di redigere il verbale dell'assemblea.	
	27.4. Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci che	
	alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro	
	soci. È anche consentito l'intervento in assemblea mediante	
	mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o vi-	
	deoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano	
	essere identificati dal presidente e da tutti gli intervenu-	
	ti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di	
	intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti	
	discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti re-	
	lativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga da-	
	to atto nel relativo verbale.	
	Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera co-	
	munque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, i-	
	noltre, può farsi rappresentare per delega scritta, delega	
	che dovrà essere conservata dalla società. La delega non può	
	essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	La regolarità della delega è accertata dal Presidente del-	
	l'assemblea.	
	La rappresentanza non può essere conferita né agli ammini-	
	stratori né all'organo di controllo, né alle società da esse	
	controllate o che controllano, o ai membri degli organi ammi-	
	nistrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.	

	27.5. L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente co-	
	stituita con la presenza di tanti soci che rappresentano al-	
	meno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci e de-	
	libera a maggioranza, salvo che nei casi previsti alle lette-	
	re d) ed e) del punto 24.1. nei quali è richiesto il voto fa-	
	vorevole dei soci che rappresentano due terzi dei voti spet-	
	tanti alla totalità dei soci.	
	In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costitui-	
	ta con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno	
	1/10 (un decimo) dei voti spettanti alla totalità dei soci e	
	delibera a maggioranza, salvo che nei casi previsti alle let-	
	tere d) ed e) del punto 24.1. nei quali è richiesto il voto	
	favorevole dei soci che rappresentano 1/3 (un terzo) dei vo-	
	ti spettanti alla totalità dei soci.	
	L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità	
	di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere pa-	
	lese o comunque deve essere espresso con modalità tali da	
	consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.	
	27.6. Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da	
	verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario nomina-	
	ti dall'assemblea.	
	Nel caso di assemblea dei soci chiamata a deliberare sulla	
	modifica delle presenti norme il verbale deve essere redatto	
	da un notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su ri-	
	chiesta, le dichiarazioni dei soci.	

	Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere	
	trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei so-	
	ci.	
	Art. 28 - AMMINISTRAZIONE	
	28.1. La società potrà essere alternativamente amministrata,	
	con scelta da adottarsi dai soci al momento della nomina:	
	a) da un amministratore unico;	
	b) da un consiglio di amministrazione, composto da tre a set-	
	te membri;	
	c) da un organo pluripersonale (composto da due o più mem-	
	bri) di natura non collegiale, i cui membri possono agire in	
	via congiunta o disgiunta a seconda di quanto stabilito nel-	
	l'atto di nomina.	
	28.2. L'amministrazione della società può essere affidata an-	
	che a soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza de-	
	gli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori	
	ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può	
	essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo de-	
	gli amministratori.	
	28.3. Non possono essere nominati alla carica di amministra-	
	tore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trova-	
	no nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civi-	
	le. Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto	

	di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile.	
	28.4. Gli amministratori restano in carica fino a revoca o	
	dimissioni o per quel tempo più limitato stabilito dai soci	
	all'atto della loro nomina.	
	In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita	
	la revoca degli amministratori in ogni tempo. È ammessa la	
	rieleggibilità.	
	28.5. Nel caso sia stato nominato il consiglio di amministra-	
	zione di cui alla lett. b del precedente punto 28.1., se per	
	qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri de-	
	cade l'intero consiglio d'amministrazione. Nel caso sia inve-	
	ce nominato l'organo pluripersonale di cui alla lett. c del	
	precedente punto 28.1., se per qualsiasi causa viene a cessa-	
	re anche un solo amministratore, decadono anche gli altri am-	
	ministratori.	
	L'organo di controllo, ove nominato, dovrà provvedere con ur-	
	genza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinno-	
	vo dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2386, comma	
	5, del codice civile.	
	Nel caso in cui non sia nominato l'organo di controllo, gli	
	amministratori rimasti in carica dovranno provvedere con ur-	
	genza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinno-	
	vo dell'organo amministrativo.	
	28.6. Ove nominato, il consiglio di amministrazione di cui	
	alla lett. b del precedente punto 28.1., qualora non vi ab-	

	bianco provveduto i soci, elegge fra i propri membri il presi-	
	dente ed eventualmente anche un vicepresidente che sostitui-	
	sca il presidente nei casi di assenza o d'impedimento,	
	nonché un segretario.	
	28.7. Attualmente viene nominato fino a revoca o dimissioni	
	quale organo amministrativo della società un amministratore	
	unico, nella persona del sopra costituito socio Signor PELU-	
	SO Vincenzo, il quale essendo presente accetta la carica con-	
	feritagli e dichiara che nei suoi confronti non esiste alcu-	
	na causa di incompatibilità, ineleggibilità o impedimenti di	
	sorta alla nomina.	
	Art. 29 - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	29.1. Nel caso di società amministrata da un consiglio di am-	
	ministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previ-	
	sto nel successivo punto 29.2., possono essere adottate me-	
	diante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso	
	espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo	
	stesso consiglio.	
	La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere	
	effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi	
	il telefax e la posta elettronica.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese in	
	qualsiasi caso con il voto favorevole della maggioranza de-	
	gli amministratori in carica.	
	29.2 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475,	

	comma 5 c.c. (redazione del progetto di bilancio e dei pro-	
	getti di fusione o di scissione) e dall'art. 2544, comma 1	
	c.c. (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclu-	
	sione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mu-	
	tualistici) ovvero quando lo richieda la maggioranza degli	
	amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi pre-	
	visti dalla legge o dalle presenti norme, le decisioni del	
	consiglio di amministrazione debbono essere adottate median-	
	te deliberazione collegiale.	
	In ogni caso di deliberazione collegiale il consiglio di am-	
	ministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le	
	proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomanda-	
	ta, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per	
	esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima	
	dell'adunanza.	
	In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o	
	con telex, da spedirsi almeno un giorno prima della riunione.	
	Il consiglio è validamente riunito e comunque in grado di	
	formare le proprie deliberazioni, in assenza di convocazio-	
	ne, quando siano presenti o partecipino alla formazione del-	
	le deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed all'organo di	
	controllo, ove nominato.	
	Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in for-	
	ma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza	
	dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti	

	dei presenti. In caso di parità la proposta s'intende respin-	
	ta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	29.3. Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi	
	del presente articolo, devono essere trascritte nel Libro de-	
	gli amministratori.	
	Art. 30 - COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI	
	30.1. L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articola-	
	zione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria ammini-	
	strazione, esclusi i poteri che la legge o le presenti nor-	
	me riservano espressamente ai soci.	
	L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori	
	«ad negotia» e mandatari in genere per determinati atti o ca-	
	tegorie di atti, nonchè conferire delega o procura a terzi	
	e/o soci ad operare sui conti correnti bancari della Coopera-	
	tiva.	
	30.2. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione,	
	questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e	
	con i limiti di cui all'art. 2381 del codice civile a un co-	
	mitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovve-	
	ro a uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente.	
	Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli ammini-	
	stratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordi-	
	naria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla	
	delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le li-	
	mitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.	

Art. 31 - RAPPRESENTANZA		
L'amministratore unico o il presidente del Consiglio di Ammi-		
nistrazione ha la rappresentanza legale con potere di firma		
della società.		
In caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza e		
la firma sociale spetta agli stessi in via congiunta o di-		
sggiunta a seconda che i poteri di amministrazione siano sta-		
ti loro attributi in via congiunta o disgiunta.		
La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, a-		
gli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro		
conferiti nell'atto di nomina. La rappresentanza della so-		
cietà in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente		
del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componen-		
ti il collegio di liquidazione con le modalità ed i termine		
stabiliti in sede di nomina.		
Art. 32 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI		
I soci possono stabilire un compenso annuale per l'organo am-		
ministrativo. Qualora il compenso non venga determinato dai		
soci l'attività dell'organo amministrativo deve intendersi		
prestata in favore della società a titolo gratuito.		
Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute		
per ragioni dell'ufficio.		
Art. 33 - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI		
Il controllo legale dei conti, quello sull'amministrazione e		
sul rispetto dello statuto è regolato dall'articolo 2477 del		

	C.C..	
	Art. 34 - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE	
	In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di	
	devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto	
	il capitale sociale versato ed i dividendi eventualmente ma-	
	turati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo svilup-	
	po della cooperazione.	
	Art. 35 - FINANZIAMENTI DEI SOCI	
	Qualora le esigenze finanziarie della società lo richiedano,	
	la stessa ha facoltà di raccogliere presso i propri soci,	
	nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi	
	necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, sotto	
	forma di finanziamenti comunque infruttiferi, in deroga alla	
	presunzione di cui all'art. 1282 del codice civile, salvo di-	
	versa decisione adottata dai soci all'atto della richiesta	
	del finanziamento.	
	Art. 36 - DISPOSIZIONI GENERALI	
	In caso di scioglimento della società, l'Assemblea, con la	
	maggioranza stabilita dall'art. 26, nomina uno o più liquida-	
	tori scelti preferibilmente fra i soci, stabilendone i pote-	
	ri. Per quanto non previsto nelle presenti norme valgono le	
	leggi vigenti in ordine ai principi della mutualità, dal co-	
	dice civile e dalle altre leggi vigenti in materia.	
	Art. 37 - DISPOSIZIONI FINALI	
	Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 c.c. per	

	la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e	
	previste nelle presenti norme agli artt. 22 e 34, sono inde-	
	rogabili e devono essere di fatto osservate.	
	Art. 38 SPESE	
	Le spese del presente atto sono a carico della costituenda	
	società, e, per l'effetto, si invocano tutte le agevolazioni	
	fiscali vigenti per le società cooperative.	
	L'importo globale di tali spese è approssimativamente deter-	
	minato circa in Euro 1.300 (milletrecento).	
	Art. 39 - CONFORMITÀ ALLA L. 59/1992	
	La società non ha finalità speculative ed è retta dai princi-	
	pi della mutualità ai sensi del codice civile, della Legge	
	59/1992, del D. Lgs. C.P.S. n. 1577/1947 e delle altre leggi	
	vigenti in materia:	
	a) è fatto divieto di distribuzione dei dividendi in misura	
	superiore all'interesse massimo stabilito dalla legge in ma-	
	teria in rapporto al capitale effettivamente versato;	
	b) è fatto divieto di distribuzione delle riserve tra i soci	
	durante la vita sociale e durante la fase di liquidazione e	
	scioglimento;	
	c) va devoluto, allo scioglimento della società, l'intero pa-	
	trimonio sociale - dedotto il capitale versato e i dividendi	
	eventualmente maturati - ai fondi mutualistici per la promo-	
	zione e lo sviluppo della cooperazione a norma di legge.	
	Art. 40 TRATTAMENTO DATI	

37 di 38

38 di 38